
**Decreto legislativo
concernente l'adesione alla convenzione tra la Confederazione e i Cantoni
concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis
di Schengen e Dublino**

(del 23 settembre 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 novembre 2007 n. 5993 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a aderire alla convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino.

Art. 2 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo entra immediatamente in vigore; il decreto legislativo e la convenzione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dopo la fissazione della data dell'entrata in vigore della convenzione da parte del Consiglio federale.
Bellinzona, 23 settembre 2008

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 11 novembre 2008 n. 176)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

**Convenzione
fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione,
l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino**

visto l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:

Sezione 1: Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 La Convenzione disciplina in particolare:

- a) la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d'applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
- b) la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE;
- c) l'elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
- d) i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell'applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell'UE giusta l'articolo 7 dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l'articolo 4 dell'Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall'UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

Collaborazione

Art. 2 ¹La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all'applicazione e alla trasposizione dell'acquis di Schengen e di Dublino.

²La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall'AAS e dall'AAD.

³Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d'applicazione dell'AAS e dell'AAD.

⁴Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.

Sezione 2: Garanzia dell'informazione, del coordinamento e della cooperazione

Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Art. 3 Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

Trasmissione delle informazioni

Art. 4 ¹Di norma, la Confederazione e i Cantoni s'informano per il tramite dei propri uffici di contatto.

²La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall'UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.

³Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

Coordinamento

Art. 5 ¹Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.

²Coordinano la trasposizione nei campi d'applicazione dell'AAS e dell'AAD, in particolare per l'aspetto temporale.

Sezione 3:

Sviluppo, trasposizione e applicazione dell'acquis di Schengen e di Dublino

Contributo dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE

Art. 6 ¹I Cantoni partecipano all'elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.

²Invidano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.

³Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

⁴Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

Notifica **Art. 7** La Confederazione trasmette immediatamente all'ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell'ambito dell'acquis di Schengen e di Dublino.

Procedura d'adozione **Art. 8** ¹La Confederazione decide riguardo all'adozione di nuovi atti e provvedimenti dell'UE come anche ai termini necessari.

²Se i Cantoni concludono che l'adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell'UE riguarda i loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l'articolo 5 capoverso 1.

Trasposizione **Art. 9** ¹La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.

²Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.

Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

Rapporto **Art. 10** La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 AAS e dell'articolo 6 capoverso 1 AAD sull'interpretazione e l'applicazione dell'acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

Assunzione dei costi **Art. 11** ¹La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

²I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all'articolo 4 capoverso 3.

Sezione 5: Risoluzione dei conflitti

Composizione di controversie **Art. 12** ¹Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.

²Le divergenze d'interpretazione concernenti la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Denuncia **Art. 13** ¹La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.

²La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

Entrata in vigore **Art. 14** ¹La presente Convenzione esige l'approvazione di tutti i Cantoni.

²La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.

³Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione dopo aver udito la CdC.

(Data)

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione:
La cancelliera della Confederazione:

In nome dei Cantoni: